



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA

Istituto Comprensivo
"Leonardo Sciascia"

Via Francesco De Gobbis, 13 - 90146 – Palermo

Tel. 091/244310 Fax 091/6791363

C.F.: 80020100824 Codice Unico: UFH90U

E-mail: PAIC870004@istruzione.it - paic870004@pec.istruzione.it



Regione Siciliana

I.C. - "LEONARDO SCIASCIA"-PALERMO
Prot. 0007171 del 30/05/2022
IV (Uscita)

CRITERI DI AMMISSIONE E NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

Delibera del Collegio dei docenti nella seduta del 11/05/2022
Delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 12/05/2022

SCUOLA PRIMARIA

Il D. Lgs. 62/2017, all'art. 3, interviene sull'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria.

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Il docente di Religione o di Attività Alternativa all'I.R.C. esprime un giudizio e partecipa alla valutazione soltanto per gli alunni che si avvalgono.

I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, sia o no certificati. Se ci sono più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo, questa partecipazione deve "confluire" su un'unica posizione e quindi il loro voto all'interno del Consiglio di classe vale "uno", per qualsiasi allievo, sia o no certificato.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il D.Lgs. 62/2017, all'art.6, interviene sull'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo.

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

Il Consiglio della Classe analizza il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento considerando in particolare:

- ✓ la situazione di partenza;
- ✓ le situazioni certificate di disabilità;
- ✓ le situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;
- ✓ le condizioni personali e specifiche che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- ✓ la frequenza irregolare;
- ✓ l'andamento nel corso dell'anno, valutando:
- ✓ le risposte positive agli stimoli e ai supporti personalizzati ricevuti;
- ✓ la costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
- ✓ l'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
- ✓ un miglioramento rispetto alla situazione di partenza;

- ✓ partecipazione a progetti extracurricolari.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

La non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.

Il docente di Religione o di Attività Alternativa all'I.R.C. esprime un giudizio e partecipa alla valutazione soltanto per gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento.

Il docente di Strumento Musicale attribuisce il proprio voto e partecipa alla valutazione soltanto per i propri alunni.

I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, sia o no certificati. Se ci sono più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo, questa partecipazione deve "confluire" su un'unica posizione e quindi il loro voto all'interno del Consiglio di classe vale "uno", per qualsiasi allievo, sia o no certificato.

I docenti del Consiglio di Classe valuteranno di non ammettere l'alunno alla classe successiva o all'Esame di Stato qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e/o mezzi dispensativi e compensativi.

In particolare, il Consiglio di Classe valuterà la non ammissione in presenza di numerose insufficienze lievi (voto 5) e insufficienze gravi (voto 4) nelle discipline oggetto di valutazione curricolare, secondo quanto segue:

	DISCIPLINA 1	DISCIPLINA 2	DISCIPLINA 3	DISCIPLINA 4	DISCIPLINA 5
Caso A	4	4	4	-	-
Caso B	4	4	5	5	-
Caso C	4	5	5	5	-
Caso D	5	5	5	5	5

La non ammissione, in ogni caso, deve essere deliberata dal Consiglio di Classe a maggioranza, dopo avere attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell'alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

- ✓ carenze nelle abilità fondamentali;
- ✓ mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento;
- ✓ mancati progressi rispetto al livello di partenza;
- ✓ inadeguato livello di maturazione;
- ✓ mancato studio sistematico delle discipline;
- ✓ scarsi interesse e partecipazione a seguire le lezioni;
- ✓ mancanza di impegno.

In sede di scrutinio il voto di NON ammissione dell'insegnante di religione o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

La valutazione del comportamento, non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del D.P.R. n. 249/1998).

La non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato è deliberata dal Consiglio di Classe, in modo automatico, in uno dei seguenti casi:

1. non aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (25% di ore di assenza), fatte salve le eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti, ossia per
 - **tempo scuola ordinario**, corrispondente a 30 ore settimanali - 990 ore annuali
 - 743 ore di presenza, ovvero 247 ore di assenza

- numero massimo di giorni di assenza 41
 - **tempo scuola indirizzo musicale**, corrispondente a 33 ore settimanali - 1089 ore annuali
 - 817ore di presenza, ovvero 272 ore di assenza.
 - numero massimo di giorni di assenza 45
2. essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998.

FREQUENZA SCOLASTICA E LIMITE ASSENZE

Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. 59/2004, e successive modificazioni (art. 5, c. 2. D. Lgs. 62/2017). Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono state deliberate dal Collegio dei Docenti (Delibere n. 44 del 15.10.2021), a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

- Assenze per motivi di salute:
 1. Assenze continuative per gravi e comprovati motivi di salute;
 2. Ricovero ospedaliero;
 3. Visite specialistiche ospedaliere o day hospital;
 4. Terapie e/o cure programmate e documentabili.
 - Assenze per motivi di famiglia:
 1. Gravi e documentati motivi di famiglia (gravi patologie, lutti dei familiari entro il II grado);
 2. Assenze (sino a 15 giorni) di alunni stranieri dovuti a rientri nel paese di origine;
 3. Visita a genitori reclusi.
 - Assenze per motivi personali:
 1. Pratica sportiva agonistica organizzata da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
 - Assenze per alunni con BES debitamente documentate anche nell'ambito del PEI o PDP;
 - Assenze legate all'emergenza pandemica da virus Sars-CoV-2:
 1. Assenze connesse al Covid-19, nelle more dell'esito del tampone e suffragato da certificazione medica.
 2. Altri motivi di carattere straordinario e documentato (connessione internet e di gestione strumentale dei devices legate alle condizioni socio-economiche e culturali che caratterizzano il territorio scolastico ad alto rischio di dispersione in caso di didattica a distanza).
- Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.

